



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CALENZANO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Amministrazione comunale di Calenzano, istituito con atto di nomina del Direttore Generale n. 201 del 11 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Il Comitato ha sede presso il Palazzo Comunale di Calenzano ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, garantita dall'Amministrazione.

Art. 2

Competenze

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con il Consigliere di parità.

Il Comitato ha funzioni propositive, consultive e di verifica e monitoraggio sui seguenti argomenti:

Compiti propositivi

- a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne nonché prevenire l'insorgere e contrastare la diffusione di situazioni persecutorie e di violenza morale o psichica;
- b) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- c) temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- e) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- f) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti,



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

anche in collaborazione con la Consiglieria di parità del territorio di riferimento;

g) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e di prevenzione del verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore/lavoratrice;

h) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

i) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza;

j) promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie a individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente;

k) piani di formazione del personale proponendo nell'ambito dei piani generali per la formazione previsti dall'art.23 CCNL 01/4/99, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale.

Compiti consultivi

l) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

m) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;

n) criteri di valutazione del personale;

o) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Compiti di verifica

p) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

q) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

r) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;

s) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il Comitato promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

Art. 3

Composizione e durata

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
- dal Presidente nominato dall'Amministrazione

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

Il Comitato elegge il Vice Presidente, scelto tra i componenti sindacali. In caso di assenza del Presidente, le funzioni relative vengono svolte dal Vice Presidente stesso.

Nel caso in cui il Presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, oltre i sei mesi, informata l'amministrazione comunale, questa individua il componente che sostituisce il Presidente nel periodo di assenza.

Il Comitato elegge altresì il Segretario, scelto tra i propri componenti.

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Modalità di funzionamento

Il Comitato adegua prevalentemente il proprio funzionamento ai principi generali delle linee guida di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in via ordinaria e straordinaria, tramite comunicazione scritta e/o per via telematica, indicando nell'ordine del giorno i punti di discussione.

La convocazione ordinaria viene effettuata, di solito, almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata almeno 2 giorni prima della data prescelta.

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Comitato viene tenuto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali, con eventuali allegati, sono tenuti a disposizione e custoditi dal Servizio Personale del Comune. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Il Comitato si riunisce di norma in convocazione ordinaria almeno 4 volte all'anno. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.

Qualora un componente del Comitato risulti assente in modo ingiustificato per tre volte per la durata del mandato, verrà dichiarato decaduto e sostituito con le stesse modalità con cui è stato originariamente nominato.

I supplenti partecipano alle riunioni del Comitato con pieni poteri solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli organi di vertice dell'Amministrazione per le successive valutazioni di propria competenza.

Art. 5

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione nella figura del Direttore Generale.

Art. 6

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 7

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Amministrazione
- dalla relazione redatta ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal servizio di prevenzione e sicurezza del Comune.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi del Comune.

Art. 8

Rapporti tra il Comitato ed il Comune

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB comunale.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

L'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato ogni qualvolta saranno adottati atti



COMITATO UNICO DI GARANZIA

COMUNE DI CALENZANO

interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione carriera ecc.). Le modalità di consultazione è auspicabile che siano preventivamente definite dal vertice dell'Amministrazione, sentito il Comitato, attraverso appositi atti.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 10

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.